

*La tutela multilivello della
filiera olivicola tra regolazione
e innovazione tecnologica*



a cura di
ORESTE PALLOTTA e ANTONELLA SCIORTINO



Mucchi Editore

*La tutela multilivello della
filiera olivicola tra regolazione
e innovazione tecnologica*

(Palermo - 27 marzo 2026)

a cura di
ORESTE PALLOTTA – ANTONELLA SCIORTINO

Mucchi Editore

Il presente volume è stato finanziato con fondi del progetto
SMOOL - Smart Olive Oil Traceability
Codice progetto: 087219090536
CUP: G79J18000760007

L'immagine di copertina riproduce una raffigurazione di scena mitologica
di autore non identificato.

ISBN 9791282630061

© Stem Mucchi Editore Srl - 2026
Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena
info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore

Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)



Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi editore (MO)
Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, maggio 2026

INDICE

<i>Prefazione</i>	5
<i>Introduzione</i>	7

RELAZIONI

ANTONELLA SCIORTINO

*I controlli pubblici sulla qualità e l'autenticità dell'olio di oliva nell'UE:
un quadro normativo evoluto alle prese con un'applicazione disomogenea*25

TIZIANO CARUSO, FILIPPO SGROI

*Sistemi ICT e biotecnologie per il controllo della filiera olivicola
ai fini della tracciabilità del prodotto finale*49

ORNELLA SPATARO

*Il diritto all'informazione del consumatore alimentare e la disciplina
dell'etichettatura. Il caso della commercializzazione dell'olio d'oliva tra
ordinamento UE e discipline nazionali*.....73

MARIA ESMERALDA BUCALO

*I controlli di conformità fra disciplina di avanguardia,
rigore di AGCM e incertezze giurisprudenziali*97

VITO RUBINO

*Regole europee di classificazione e comunicazione ai consumatori
fra trasparenza e protezionismo*115

FEDERICO CARUSO

*La protezione della proprietà intellettuale nella filiera dell'olio d'oliva:
marchi, denominazioni e contrasto al green washing tra disciplina
europea e nazionale*137

CLAUDIO RAGUSA

*Tracciabilità digitale e tutela dei dati nella filiera olivicola-olearia:
il difficile equilibrio tra trasparenza e protezione*161

MARCO GJOMARKAJ

*La comunicazione B2C dell'olio di oliva tra origine, tracciabilità
e certificazioni di qualità*189

INTERVENTI E COMUNICAZIONI

ANDREA PIRAINO <i>Per una analisi del sistema dei controlli pubblici sull'olio di oliva</i>	201
G.I. BONOMO, PIETRO PAOLO CORSO, S.R. MONTI, SERGIO TROPEA <i>SMOOL – Tracciabilità della Filiera Olivicola tra Innovazione Tecnologica, Cornice Regolatoria e Partenariato Pubblico-Privato</i>	209
ELS BREMS <i>Controlli di conformità dell'olio di oliva: quadro giuridico dell'UE e sua attuazione negli stati membri</i>	219
VINCENZA FERRUCCI <i>Debolezze nei sistemi di tracciabilità e di controllo dei contaminanti nell'olio d'oliva</i>	241
CARLO RIENZI, GIANLUCA DI ASCENZO, CHIARA FEDELI <i>Etichettatura dell'olio di oliva, green claims e tutela del consumatore: quadro evolutivo e criticità</i>	261
LUCA VEGLIA <i>L'attività dell'ICQRF a contrasto delle frodi, per la tutela dei consumatori e del mercato</i>	275
GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI <i>Il ruolo degli standard privati nella promozione della sostenibilità delle Indicazioni Geografiche nel settore dell'olio d'oliva</i>	293

I CONTROLLI DI CONFORMITÀ SULL'OLIO D'OLIVA FRA DISCIPLINA DI AVANGUARDIA, RIGORE DI AGCM E INCERTEZZE GIURISPRUDENZIALI

di MARIA ESMERALDA BUCALO*

Sommario: §1. – Il punto di partenza delle riflessioni: la disciplina italiana precorritrice di quella unionale. §2. – Il controllo di AGCM sulla contraffazione dell'olio: il caso Carapelli. §3. – Il controllo della giurisdizione penale e l'andamento onddivago della giurisprudenza. Qualche riflessione finale.

§1. *Il punto di partenza delle riflessioni: la disciplina italiana precorritrice di quella unionale*

L'olio extravergine di oliva è al centro di una disciplina normativa europea molto articolata, volta a garantire che il mercato fornisca prodotti agricoli di qualità standardizzata e soddisfacente, in modo da venire incontro alle aspettative dei consumatori, agevolare gli scambi e garantire condizioni di parità per i produttori dell'Unione.

Con molta semplificazione, la normativa europea dapprima definisce le diverse categorie di oli di oliva e di oli di sansa di oliva, poi individua i metodi di analisi pertinenti, che devono essere utilizzati dalle autorità di controllo degli Stati membri, e, infine, ne disciplina l'etichettatura e l'imballaggio. A ciò si aggiungono le norme a tutela dei *brand*¹, considerato che il marchio ha un elevato valore

* Associata di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Palermo.

¹ Sul punto si veda F. SGROI, F. PIRAINO, G. GARIFO, F. MODICA, M. INGRASSIA, *Information asymmetry in the agri-food sector and territorial marks: the case of the olive oil Val di Mazara PDO*, in *Journal of agriculture and food*

strumentale, tale da essere ritenuto anche elemento fondamentale dell'avviamento di un'azienda.

Dunque, alle regole generali sulle informazioni alimentari di cui al Regolamento n. 1169 del 2011, in vigore dal 13 dicembre 2014, che disciplina l'etichettatura e le informazioni sugli alimenti², si affiancano, per quanto concerne l'oggetto di questo lavoro, le norme verticali relative alla definizione delle categorie merceologiche, i criteri di qualità e i requisiti etichettabili.

Fra questi in prima battuta va ricordato il Regolamento n. 1308/2013³ disciplinante l'organizzazione comune del mercato dei prodotti agroalimentari (fra cui anche l'olio). Il Regolamento, oltre a procedere ad una classificazione complessa e precisa degli olii di oliva, considerati come presidi volti a garantire la chiarezza, sicurezza e correttez-

research, 9, 2022, 2. In Italia, le fonti del diritto che regolano la disciplina del marchio sono il Codice Civile, artt. 2596-2574 e il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs 10/02/05, n. 30 e successive modifiche) artt. 7-28. Dal canto suo l'Unione europea ha emanato diverse direttive e regolamenti per disciplinare il marchio, tra cui la Direttiva UE n. 2436/2015, attuata dal D.lgs n. 15 del 20 febbraio 2019, in vigore dal 23 marzo 2019, con la quale si è tentato di garantire un nuovo equilibrio tra le esigenze dei produttori e l'interesse pubblico, incidendo significativamente sulla tutela e la gestione dei marchi dell'Unione europea. Le nuove norme introducono una nuova struttura "dualistica" dei marchi istituzionalmente incaricati di garantire la qualità dei prodotti, che non sono più solo marchi collettivi, ma anche marchi di certificazione.

² Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, obbliga a fornire informazioni trasparenti, leggibili e chiare (comprese le informazioni sugli allergeni e la dichiarazione nutrizionale), garantendo così la salute dei consumatori. Il Regolamento si applica principalmente agli alimenti preimballati, mentre per quelli non preimballati (vendita diretta, ristorazione) la normativa è integrata da disposizioni nazionali.

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

za commerciale, conferisce alla Commissione il potere di adottare i relativi atti delegati e atti di esecuzione⁴.

Ai sensi di tale ultima previsione sono stati successivamente i Regolamenti n. 2104 e n. 2105 del 2022⁵. In particolare, il primo, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, disciplina l'imballaggio e l'etichettatura dell'olio d'oliva e definisce le caratteristiche specifiche applicabili a ciascuna categoria; mentre il secondo si occupa della verifica della conformità alle caratteristiche stabilite per le diverse categorie di olio d'oliva stabilite nel primo, fissando parametri chimici e sensoriali, obblighi di denominazione e *standards* per l'origine. A tal fine, sono individuati metodi di analisi specifici da seguirsi nei laboratori e da parte degli assaggiatori esperti e sono definiti i requisiti di controllo per le autorità di controllo degli Stati membri.

La natura delle fonti sovranazionali appena menzionate, rispettivamente un regolamento delegato e un regolamento di esecuzione della Commissione, induce alcune consequenziali riflessioni.

La prima è, intanto, la chiara attenzione dell'Unione verso la materia: la scelta della fonte "regolamento", considerata la sua diretta applicabilità, ha come primo effetto la uniformazione della disciplina in oggetto in tutto il territorio dell'Unione.

⁴ Specificatamente all'art. 145 co. III e IV.

⁵ Rispettivamente Regolamento delegato (UE) n. 2104/2022 della Commissione del 29 luglio 2022, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva

In seconda battuta, detta attenzione si evince anche dal fatto che si tratti in entrambi i casi di atti normativi della Commissione, segno delle specificità della materia, che richiede un intervento normativo caratterizzato da maggiore tecnicità e, dunque, difficilmente esitabile dal Parlamento e dal Consiglio.

Infine, la natura dei due regolamenti, un atto di natura non legislativa delegato e un atto normativo di mera esecuzione, licenziati dalla Commissione lo stesso giorno evidenzia la volontà di quest'ultima di non lasciare agli Stati alcun ambito di disciplina, né alcuna possibilità di inattuazione della stessa⁶.

Quanto al diritto interno, essendo l'Italia uno dei maggiori produttori mondiali e il maggiore produttore europeo, il primo *corpus* legislativo in materia è la legge n. 9 del 2013 c.d. "salva olio *made in Italy*"⁷, che introduceva delle novità significative dirette, da un lato, a garantire maggiore trasparenza in materia e, dall'altro, a combattere il fenomeno della contraffazione nell'ambito del commercio degli olii di oliva vergini e che può essere considerata precorritrice della attuale disciplina europea⁸, quanto a rafforzamento della tracciabilità e sanzioni per l'etichettatura ingannevole. In questo contesto l'etichetta diveniva un vero e proprio "spazio giuridico", nel quale oggi si addensano e

⁶ Sull'introduzione del principio della gerarchia nell'ambito delle fonti comunitarie ai sensi del Trattato di Lisbona si veda R. BIN, P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, *Profili costituzionali dell'Unione Europea*, Bologna 2015, 168-170.

⁷ Legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

⁸ Si noti che la legge era entrata in vigore precedentemente al regolamento (UE) n. 1308/2013. Va ricordato che il disegno di legge, notificato alla Commissione europea, era stato da essa sospeso, perché ritenuto in contrasto con la previgente normativa comunitaria, in quanto appor-tava limiti più restrittivi.

convergono i diritti del consumatore, gli obblighi del produttore derivanti dalla disciplina sopra velocemente citata e le conseguenti responsabilità produttive. La sua corretta redazione non è quindi solo un elemento di *design*, ma ha la primaria funzione di proteggere l'autenticità di un prodotto, simbolo, come detto, del "*made in Italy*" e che oggi soffre della concorrenza di alcune produzioni *extra* europee (oltre che in prima battuta di quella spagnola).

Che l'Italia abbia sempre ritenuto il suo olio un prodotto rilevante e che abbia sempre percorso i tempi rispetto alla normativa europea è per altro evidente se si ricorda lo "scontro" tra normativa italiana e normativa comunitaria cominciato già col D.M. del 9 ottobre 2007 "Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'*olio vergine ed extravergine di oliva*". La sua adozione aveva comportato l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, determinandone la disapplicazione in quanto ritenuto in contrasto con il Regolamento n. 1019/2002⁹, relativo alle "norme di commercializzazione dell'olio d'oliva", che invece stabiliva la facoltatività dell'indicazione dell'origine dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

Tale conflitto può essere considerato, tuttavia, il punto di partenza di una serie di trattative tra Italia e Commissione europea, concluse positivamente per l'Italia dal momento che l'Unione Europea ha adottato in seguito il Regolamento n. 182/2009¹⁰, che introduce l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione dell'origine dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

⁹ Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009.

Il diritto italiano è stato precursore della disciplina unionale anche quanto alla tutela delle indicazioni geografiche.

Affidata alle norme sulla concorrenza sleale, la normativa aveva anche la funzione di contrastare l'uso ingannevole di segni non protetti, al fine di evitare il pregiudizio per gli imprenditori operanti nel territorio e per i concorrenti e di estendere tale tutela alle indicazioni geografiche tutelate da specifiche disposizioni.

In seguito, col D.lgs n. 198/1996¹¹ e successivamente con il Codice della Proprietà Industriale¹², così come riformato dal D.lgs 13 agosto 2010, n. 131, è stata equiparata la tutela delle indicazioni geografiche e quella delle denominazioni di origine.

L'Unione Europea ha reso più trasparenti ed espliciti i sistemi di qualità propri dei prodotti alimentari e vitivinicoli, solo nel 2012 col regolamento n. 1151/2012¹³, qualificandoli come DOP e IGP, con l'obiettivo di valorizzare il profilo comunicativo dei segni in questione¹⁴.

¹¹ D.lgs 19 marzo 1996, n. 198.

¹² D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.

¹³ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

¹⁴ Vari i riferimenti normativi sul punto, basti citare l'art. 12 indicazioni", secondo il quale ogni operatore deve indicare in etichetta i simboli dell'Unione con le relative indicazioni, DOP e IGP, accompagnati dalla denominazione registrata, ma soprattutto i riferimenti grafici, verbali o simbolici dello Stato membro o della Regione in cui si trova il luogo di origine, e l'art. 45 che riguarda il "ruolo dei gruppi" necessari a garantire e contribuire alla qualità, alla fama e all'autenticità dei prodotti.

Il regolamento citato è stato oggi modificato dal Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

A rafforzare l'idea che l'Italia, in ragione della sua posizione di preminenza fra i paesi produttori, sia stata all'avanguardia nell'attenzione ai problemi relativi alla contraffazione dell'olio, deve ricordarsi anche l'istituzione alla Camera dei Deputati nel 2013 della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo¹⁵, la quale si occupava specificatamente anche del tema della contraffazione nel settore dell'olio di oliva.

Sul tema, infatti, la Commissione approvò una relazione finale nella seduta del 17 settembre 2015¹⁶, nelle cui conclusioni si ritrovano soluzioni poi adottate dalla successiva normativa europea: la necessità, avvertita già allora all'esistenza di alcune inchieste giudiziarie, di intensificare i controlli sulle fasi di acquisizione della materia prima, con controlli condotti «a monte» della fase finale dell'imbottigliamento o sui prodotti già commercializzati, al fine di accertare la sussistenza di frodi consistenti nell'uso di materiali o di tecniche illecite per il confezionamento dell'olio extravergine; l'esigenza di garantire un'adeguata tracciabilità dei trasporti dell'olio e della relativa documentazione, a partire dalla fase dell'ingresso doganale e per tutte le fasi di trasporto interno, e l'introduzione anche per l'olio il sistema di certificazione della merce e del trasporto,

¹⁵ La Commissione monocamerale era stata costituita con deliberazione della Camera dei Deputati del 25 settembre 2013 (legislatura XVII), pubblicata in GU n. 233 del 4 ottobre 2013.

Nella legislatura precedente, la XVI, era stata istituita il 13 luglio 2010, con lo scopo di indagare "sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale", sulle normative di settore e sulla loro efficacia.

¹⁶ Atti Camera, XVII legislatura, DOC. XXII-BIS n. 4, disponibile al link https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/004/INTERO.pdf (consultato da ultimo il 26 aprile 2026)

già adottato per il vino, al fine di consentire una completa ed esaustiva tracciabilità delle partite di olio oggetto di trasformazione.

Ai dati normativi dei quali si è appena dato conto, bisogna aggiungere che il 15 aprile scorso la Camera dei Deputati ha approvato il DDL n. 2721¹⁷ in materia di tutela dei prodotti agroalimentari, che si configura come un intervento normativo rilevante in materia di protezione del *Made in Italy*.

Le nuove disposizioni aggiornano la disciplina penale di settore, intervenendo, rafforzando e revisionando i reati già esistenti in ambito alimentare, redendo più severe le sanzioni e ampliando le condotte punibili, introducendo nuovi illeciti e ampliando i casi punibili, con l'obiettivo di colpire in modo più efficace tutte quelle pratiche che possono indurre in errore il consumatore.

Per questo motivo sono punite più duramente le attività illecite svolte in modo organizzato e continuativo (la cd. agropirateria), l'uso scorretto di certificazioni, soprattutto quando si certifica come biologico ciò che non lo è.

Sul piano amministrativo, la riforma adotta un sistema sanzionatorio improntato al principio di proporzionalità, con sanzioni graduate anche in base al fatturato dell'impresa, così da garantire maggiore efficacia deterrente ed equità tra operatori di diversa dimensione.

Come è evidente, le nuove disposizioni sono destinate a produrre effetti significativi sul comparto olivicolo-oleario, storicamente esposto a fenomeni di contraffazione, che assumono forme diverse e particolarmente insidiose dalla

¹⁷ Atti Camera, XIX Legislatura, n. 2721 "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti agroalimentari", disponibile al link <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2721.19PDL0171710.pdf> (ultima consultazione 26.4.2026). Allo stato il provvedimento non risulta ancora pubblicato in G.U.

miscelazione di oli di diversa provenienza venduti come italiani, all'uso improprio di denominazioni di origine, fino alla falsa qualificazione di prodotti come extra vergini o biologici. In questo contesto, il rafforzamento delle norme penali e dei controlli lungo la filiera mira a incidere su alcune criticità del mercato.

La nuova legge, dunque, da un lato punta a rendere le pratiche fraudolente più rischiose e meno convenienti, colpendo non solo le singole violazioni, ma anche eventuali organizzazioni che operano in modo sistematico; dall'altro, l'aumento degli obblighi di tracciabilità e trasparenza permette al consumatore di avere informazioni più chiare e contribuisce a valorizzare meglio le produzioni certificate.

Allo stesso modo, le nuove regole sulle certificazioni rafforzano la tutela dell'olio biologico, mentre il nuovo sistema sanzionatorio punta a garantire condizioni di concorrenza più eque tra gli operatori.

Evidentemente l'efficacia della riforma dipenderà dalla sua attuazione e dalla capacità delle autorità competenti di assicurare controlli coordinati, tempestivi e uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze organizzative ed economiche delle piccole e medie imprese del comparto.

§2. *Il controllo di AGCM sulla contraffazione dell'olio: il caso Carapelli*

Sebbene ai fini di questo lavoro non sia utile soffermarsi sulle diverse classificazioni degli olii, è necessario sottolineare la regola generale per la quale la denominazione di vendita è un elemento necessario e obbligatorio dell'etichetta e deve essere perfettamente coerente con le analisi chimico-fisiche prescritte dalla normativa sopra descritta e

con i test organolettici, inclusi i “*panel test*”, condotti da assaggiatori professionisti riconosciuti dall’*International Olive Council*.

Per il prodotto che non superi questi controlli la normativa impone la riclassificazione e/o il ritiro dal mercato, con sanzioni anche gravi per chi etichetta in modo non corretto e improprio.

La disciplina a tutela di queste regole è quindi un coacervo di disposizioni sovranazionali, ma anche, dal punto di vista dei controlli che si svolgono a livello nazionale, un insieme di disposizioni di natura penale e civile.

L’attenzione da parte dei legislatori di ogni livello si giustifica, in ragione del fatto che l’olio extravergine è uno dei prodotti italiani maggiormente contraffatti e soggetti a falsificazioni alimentari. Ciò accade per una molteplicità di ragioni: l’alto valore, la difficoltà per il consumatore medio di valutarne la qualità e la complessità delle sopra accennate analisi necessarie a verificarne la conformità. A ciò si aggiungono poi le possibilità di elevati guadagni derivanti dalle operazioni fraudolente di contraffazione¹⁸.

In Italia, come è noto, alle disposizioni sopra già citate si aggiunge che il D.lgs n. 206 del 2005 “Codice del Consumo”¹⁹ ha assegnato e riservato alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) la competenza a valutare delle pratiche commerciali scorrette (fra queste

¹⁸ La relazione dell’*Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione Frodi (ICQRF)* per l’anno 2024 sui quasi 55.000 controlli effettuati ha riscontrato una *incidenza di irregolarità del 14,8 %* nel settore dell’olio, secondo solo alla carne (15,5 %). Le autorità doganali e l’ICQRF hanno più volte scoperto partite di oli contraffatti, nelle quali olii di semi colorati con clorofilla e beta-carotene venivano venduti come extravergine “italiano 100%”. Nel 2023, nell’ambito dell’operazione OPSON per esempio, sono stati sequestrati oltre 260.000 litri di olio extravergine adulterato tra Spagna e Italia.

¹⁹ D.lgs 23 ottobre 2005, n. 206.

anche la contraffazione degli olii). Le decisioni della Autorità, sebbene siano impugnabili avanti al TAR, hanno una particolare “forza” persuasiva, che deriva anche dalla autorevolezza dell’organo che le emette²⁰.

Ebbene, ai fini di queste riflessioni, le attribuzioni che esercita la Autorità sono di cruciale importanza, focalizzandosi sulla tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette e sulla corretta informazione in etichetta.

Negli anni, infatti, AGCM ha avviato numerose istruttorie su marchi che commercializzavano olio etichettato come “extravergine”, ma che, dalle analisi organolettiche e chimiche (*panel test*), risultava di qualità inferiore, spesso classificabile solo come “vergine”, sanzionando anche grandi marchi.

Si ricordino sono le istruttorie, avviate già più di un decennio fa (nel novembre 2015), nei confronti di noti marchi di olio, tra cui Carapelli, Bertolli, Sasso, Coricelli, De Cecco e anche Lidl (per l’olio Primadonna) e Carrefour, per pratiche commerciali scorrette²¹.

Esaminando la documentazione disponibile sul sito istituzionale, va intanto evidenziato come i detti proce-

²⁰ Sul punto si consenta di rinviare *ampliter* a M.E. BUCALO, *Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e tutele*, Torino 2018, 91-138.

²¹ Si veda il comunicato stampa del 13 novembre 2015 presente al link <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2015/11/alias-7950#:~:text=sette%20istruttorie%20per%20presunte%20pratiche%20commerciali%20scorrette%2C,importanti%20aziende%20che%20commercializzano%20olio%20in%20Italia> (consultato da ultimo il 26 aprile 2026). Si trattava specificatamente dei procedimenti recanti i seguenti numeri: PS10286 - “Carapelli olio extravergine d’oliva” *Provvedimento n. 26073 77*; PS10285 - “Pietro Coricelli olio extravergine d’oliva” *Provvedimento n. 26072 69*; “De Cecco olio extravergine d’oliva” *Provvedimento n. 26071 63*; PS10283 - “LIDL olio extravergine d’oliva” *Provvedimento n. 26070 55*; PS10284 -; PS10288 - “Carrefour olio extravergine d’oliva” *Provvedimento n. 26074*.

dimenti fossero stati introdotti tutti da denunce di associazioni di consumatori, da sempre attente alle campagne pubblicitari dei grandi marchi e ai risvolti che esse hanno sui diritti dei consumatori, laddove si dimostrino false e ingannevoli (si ricordi che AGCM può anche d'ufficio esercitare la sua iniziativa istruttoria volta all'accertamento delle pratiche commerciali scorrette).

La contestazione mossa a tutte le aziende coinvolte nei diversi procedimenti era che avessero commercializzato un olio con caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate, rendendo, dunque, comunicazioni commerciali non veritiere sull'etichetta circa le proprietà organolettiche e presentando il prodotto come olio EVO, sebbene appartenente ad una categoria merceologica diversa e inferiore.

Le denunce delle associazioni dei consumatori muovevano da servizi giornalistici di una testata di stampa, che aveva pubblicato i risultati di analisi svolte sui prodotti oleari citati da laboratori specializzati delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi servizi avevano poi determinato anche l'inizio di procedimenti penali.

Le indagini condotte in quell'occasione dai carabinieri del NAS avevano portato alla condanna della società spagnola Deoleo Global (proprietaria di Carapelli), confermando che i prodotti non potevano essere venduti come "olio extravergine d'oliva".

I procedimenti incardinati avanti AGCM si conclusero con la condanna di alcuni marchi al pagamento di ingenti sanzioni amministrative (in particolare Carapelli al pagamento della somma di 300.000 € e Corricelli di 500.000€)²².

²² Carapelli aveva proceduto poi alla impugnazione avanti al TAR del provvedimento di condanna, dichiarato estinto nel 2022.

§3. Il controllo della giurisdizione penale e l'andamento ondivago della giurisprudenza. Qualche riflessione finale

Nell'ordinamento italiano, gli illeciti in tema di contraffazione dell'olio possono anche assurgere a fattispecie penalmente rilevanti, sottoposte alla giurisdizione penale.

Il codice penale prevede diverse *figurae criminis* applicabili: quella di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), la cui condotta, come è noto, consiste nella consegna di un bene differente (per qualità, quantità, origine), rispetto a quello promesso o dichiarato, punita con la reclusione fino a due anni o la multa fino a € 2.065²³; quella di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) applicabile quando l'olio viene alterato o miscelato con oli di qualità inferiore o altri grassi vegetali; quella di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che punisce l'uso di etichette ingannevoli che dichiarano una provenienza non veritiera e quella di cui all'art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine), che costituisce fattispecie speciale relativa alla falsificazione di olio EVO DOP o IGP, introdotta dall'art 15, co. I lett.) e), col precipuo scopo di proteggere il *made in Italy* nel settore agroalimentare e che comporta sanzioni pesanti, quali la reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.

In più deve aggiungersi che il nuovo ddl n. 2721 approvato il 15 aprile 2026 in materia si tutela dei prodotti agroalimentari²⁴, potenzia le disposizioni citate con aumenti

²³ Si ricordi che a differenza della truffa, la frode in commercio non richiede necessariamente l'artificio o raggiri, bastando la semplice consegna di un bene "diverso".

²⁴ Si veda §1.

considerevoli di pene²⁵. Inoltre, particolare rilievo assume il rafforzamento della tutela penale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta, già disciplinata dall'art. 517-*quater* c.p., attraverso l'inasprimento delle pene e l'introduzione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati o derivanti dal reato²⁶.

In Italia, dunque, coesistono due formule di controllo, quello svolto dalla Autorità per pratica commerciale scorretta e pubblicità ingannevole e quello della giurisdizione penale.

La duplicità dei controlli è ben espressa dal medesimo caso Carapelli, poiché l'azienda in aggiunta a quelle ritenute illegittime da AGCM, ha posto in essere nuovamente le medesime pratiche commerciali scorrette, avendo commercializzato in Francia, nel 2017, un olio d'oliva erroneamente etichettato come "extravergine". Avverso tale pratica, il Ministero delle politiche agricole aveva emesso un provvedimento sanzionatorio per una somma pari a 230.000 €.

In particolare, l'indagine era partita nel novembre 2017 su segnalazione delle autorità francesi, che avevano rilevato "difetti di rancido" nell'olio venduto da Carapelli. Gli ispettori ministeriali italiani, dopo aver prelevato campioni dello stesso lotto per analisi, avevano confermato l'irregolarità del prodotto. I risultati ottenuti dal laboratorio di

²⁵ La frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), adesso è punita con la reclusione da 2 mesi a un anno; la vendita di alimenti non genuini come se fossero tali (art. 516 c.p.) e l'uso di segni o indicazioni ingannevoli (art. 517 c.p.) sono invece puniti ora con la reclusione da 3 a 18 mesi. Il provvedimento introduce alcune aggravanti, che rendono le pene più severe in caso di reati agroalimentari.

²⁶ La centralità di questi strumenti è confermata anche dal loro peso economico, secondo il rapporto Ismea-Qualivita 2024, il sistema delle indicazioni geografiche ha generato un valore di 20,7 miliardi di euro, di cui 12,3 miliardi derivanti dall'export.

Perugia del Ministero delle Politiche Agricole attestavano, infatti, che l'olio non rispettava i parametri richiesti per la classificazione come "extravergine".

Il Tribunale di Firenze, con recentissima sentenza del 30 gennaio 2025, ha respinto il ricorso della società contro la sanzione inflitta dal Ministero delle Politiche Agricole, confermandola.

Il caso Carapelli non è un caso isolato in Italia. Dati recenti ci dicono che oltre il 27% degli oli etichettati come EVO sono in realtà non conformi ai test organolettici e chimici imposti dalla normativa.

Ciò che sorprende però è che se nel caso Carapelli giurisprudenza penale e AGCM si sono mosse all'unisono, lo stesso non può dirsi per altri casi che, pur non sottoposti al controllo dell'Autorità, si segnalano per un maggiore lassismo dei giudici comuni.

In un'indagine dell'inizio del 2025 condotta da NAS e dall'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi sono state sequestrate oltre 180.000 tonnellate di falso olio evo, che in realtà invece era composto in parte da olio lampante, un prodotto non commestibile destinato esclusivamente all'industria della trasformazione. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha coinvolto due aziende situate nelle province di Catanzaro e Barletta-Andria-Trani (BAT).

Nonostante l'ampia portata dell'operazione, nessuna informazione ufficiale è stata fornita sui marchi di olio coinvolti. Questo ha suscitato critiche da parte dei consumatori, che chiedono maggiore trasparenza per tutelare la loro salute e la fiducia nel mercato, soggetto a un elevato rischio la reputazione del settore agroalimentare italiano.

Ciò prova peraltro il fatto che il problema coinvolge non solo e non tanto i grandi marchi, ma anche i piccoli produttori, che sfuggono ai controlli dell'AGCM, poiché

questi ultimi sono sovente sollecitati dalle associazioni dei consumatori (che si occupano per lo più di grandi aziende, le quali muovono grandi campagne pubblicitarie).

È proprio nei confronti dei piccoli produttori che le pronunce dei tribunali locali registrano spesso un andamento non conforme alla rigidità dei controlli, delle condanne e delle sanzioni sopra segnalate e irrogate nei confronti dei grandi marchi sia dall’Autorità Antitrust sia dagli organi giurisdizionali.

A tal proposito è bene segnalare una pronuncia recente del Tribunale di penale di Perugia n. 2963 del 18 ottobre del 2023²⁷, che ha ritenuto di dover assolvere, perché il fatto non costituiva reato di cui all’art. 515 c.p., un piccolo produttore, che stava procedendo all’invio al mercato spagnolo di una partita di olio etichetta come EVO, ma in realtà blendizzato con olio vergine di oliva. Il prodotto fermato ai controlli non aveva superato per tre volte i controlli organolettici, determinando così la procura a procedere nei confronti del produttore.

A sostegno della decisione motivazioni che, invero, nei casi sovraccitati non avevano fermato l’irrogazione delle sanzioni da parte di AGCM e le condanne da parte dei giudici: il fatto che la percentuale di olio vergine di oliva fosse irrisoria e servisse solo a “tagliare” l’olio EVO convinceva il giudice a ritenere non sussistente l’elemento oggettivo del reato; la constatazione che il produttore procedesse da tempo a inviare le medesime quantità e qualità di olio allo stesso cliente, che, pur a conoscenza della blendizzazione, la accettava, induceva invece il giudice a ritenere mancante anche l’elemento soggettivo del reato.

²⁷ Tribunale di penale di Perugia n. 2963 del 18 ottobre del 2023 disponibile al seguente link https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2023/11/trib-perugia-2023-2963-mod.pdf?_waf=1 (consultato da ultimo il 26 aprile 2026),

Da un lato, quindi, la sentenza non sembrava motivare adeguatamente la critica alle risultanze del *panel test*, che apoditticamente e aprioristicamente sono considerati non attendibili. Dall'altro, non si può non osservare come la prova della scorretta classificazione del prodotto messo in commercio – sufficiente per integrare la contestata frode in commercio – nel caso di specie non derivava solo dall'esperimento del c.d. *panel test*, ma trovava riscontro anche in elementi diversi ed ulteriori, come le dichiarazioni del dipendente e del titolare dell'oleificio.

Sembra allora che al doveroso vaglio critico del caso operato dal giudice di Perugia non corrisponda però un'applicazione rigorosa delle disposizioni sovranazionali in materia le quali, come sopra rilevato²⁸, impongono che l'esito dell'accertamento di carattere tecnico sia sufficiente per il giudizio sulla responsabilità penale senza la necessità che quei risultati siano confermati o corroborati da diversi elementi di prova.

I casi citati informano, dunque, dell'andamento non uniforme della giurisprudenza penale in tema di accertamento delle responsabilità nei casi di contraffazione di prodotti oleari. Ciò a buon diritto può essere considerato un campanello di allarme anche del non omogeneo adeguamento degli Stati alla disciplina regolamentare europea, segnalato peraltro nella relazione speciale n. 1 del 2026 della Corte dei conti europea²⁹.

D'altro canto, si ricordi che il tema della tutela della autenticità dei prodotti espressivi del *made in Italy* era già stato oggetto delle riflessioni della Commissione parlamenta-

²⁸ Si veda §1.

²⁹ Relazione speciale 1/26 del 14 gennaio 2026: i sistemi di controllo per l'olio di oliva nell'UE – Un quadro completo ma realizzato in modo non uniforme, disponibile al seguente *link* <https://www.eca.europa.eu/it/publications/SR-2026-01> (consultato da ultimo il 26 aprile 2026).

re di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, cui sopra si è avuto modo di accennare³⁰, che, nella relazione relativa al tema che qui ci interessa, si soffermava in sede di conclusioni su alcuni aspetti problematici, che sembrano permanere ancora oggi.

In particolare, la Commissione già nel 2015 segnalava le pratiche in uso di miscelazione di oli diversi con l'extravergine, che in quanto non compatibili con la normativa europea, abbisognavano di un intervento normativo che ne sancisse espressamente il divieto all'interno dei processi di produzione dell'olio EVO. Tali norme avrebbero potuto anche risolvere le incertezze giurisprudenziali³¹.

Infine, nella stessa relazione, veniva anche rilevato che, sebbene fossero presenti nell'ordinamento norme, sia di natura civilistica, sia penalistica, in tema di etichettatura e di denominazioni di origine e provenienza territoriale, si ponesse il problema della loro effettiva e puntuale applicazione³².

³⁰ Si veda §1.

³¹ Atti Camera, XVII legislatura, DOC. XXII-BIS n. 4, 45, disponibile al link https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/004/INTERO.pdf (consultato da ultimo il 20 aprile 2026)

³² Atti Camera, XVII legislatura, DOC. XXII-BIS n. 4, 46, disponibile al link https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/004/INTERO.pdf (consultato da ultimo il 20 aprile 2026)

Publicato nel mese
di maggio del 2026

Questo volume nasce da un'idea semplice solo in apparenza: che il sistema dei controlli pubblici sull'olio di oliva non sia una questione settoriale riservata agli specialisti del diritto alimentare, ma un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della regolazione nell'Unione europea. Dietro l'etichetta di una bottiglia di olio si incontrano, infatti, alcuni dei nodi più complessi della governance multilivello: il rapporto tra uniformità del mercato e differenziazione degli ordinamenti nazionali, la tensione tra tracciabilità e frammentazione amministrativa, il problema dell'effettività dei controlli in un sistema nel quale le norme sono europee, ma l'enforcement resta affidato agli Stati membri. L'olio di oliva non è soltanto un prodotto agroalimentare. È un bene economico ad alto valore identitario, esposto a rischi di adulterazione, opacità informativa e concorrenza sleale che mettono alla prova la capacità delle istituzioni pubbliche di garantire trasparenza e fiducia nel mercato. Per questa ragione, il tema della tracciabilità non riguarda soltanto la tecnica del controllo: riguarda la credibilità stessa del sistema regolatorio europeo. Quando la ricostruzione dell'origine del prodotto si arresta davanti ai confini amministrativi o alle asimmetrie informative tra autorità nazionali, emerge una domanda che attraversa molti dei contributi raccolti in questo volume: quale grado di effettività può riconoscersi a un sistema di controlli multilivello nel quale l'uniformità del dato normativo non trova corrispondenza nell'uniformità delle prassi applicative degli organi preposti all'esecuzione? I saggi qui raccolti affrontano questi interrogativi da prospettive differenti – giuridiche, tecnologiche, agronomiche, istituzionali – nella convinzione che nessuna disciplina, isolatamente considerata, sia oggi in grado di comprendere fino in fondo la complessità della filiera olivicola. Ne emerge così una riflessione interdisciplinare sul rapporto tra diritto, tecnologia e potere pubblico, nella quale la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e i nuovi sistemi di audit e monitoraggio non appaiono semplicemente strumenti tecnici, ma elementi destinati a ridefinire le forme stesse della regolazione e del controllo nell'ordinamento dell'Unione europea.